

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 18 (1971)
Heft: 9

Artikel: La soluzione d'un interessante caso di competenza giuridico-cantonale : un Governo cantonale, statuendo sull'istanza d'intervento di un Municipio, annulla d'imperio la decisione del Consiglio comunale in materia di crediti per la protezione civile

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-365743>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 23.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La soluzione d'un interessante caso di competenza giuridico-cantonale

Un Governo cantonale, statuendo sull'istanza d'intervento di un Municipio, annulla d'imperio la decisione del Consiglio comunale in materia di crediti per la protezione civile

Nel dicembre del 1969, il Consiglio comunale di un comune di circa 2000 abitanti si opponeva a che nel preventivo comunale per il 1970 fosse incluso l'importo di Fr. 20 000.— da destinarsi all'organismo locale della protezione civile ed all'acquisto del necessario materiale di corpo.

Il Municipio, quale autorità esecutiva del comune, notificava la cosa al Dipartimento competente per gli affari di protezione civile; questo reagiva, facendo osservare al comune che anche con lo stralcio dei crediti il comune non era svincolato dagli obblighi incombenti. Il Dipartimento invitava perciò il comune a rivedere la questione e a mettersi in regola con le disposizioni di legge.

Con un susseguente messaggio, il Municipio sollecitava ancora una volta il Consiglio comunale a concedere il credito di Fr. 20 000.— già stralcio dal preventivo, «per poter far fronte agli impegni che l'organizzazione della protezione civile locale comporta e che non possono essere trascurati». Ma il Consiglio comunale, il 16 novembre 1970, respingeva di nuovo la domanda di credito. Al Municipio non restò allora altro che chiedere l'intervento del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 148 ter della legge organica comunale (LOC), essendo la decisione del Consiglio comunale contraria ai disposti di legge in vigore e più particolarmente agli art. 15 e 71 della LPC.

Statuendo su tale istanza d'intervento e dando atto all'Esecutivo comunale del comportamento corretto dimostrato nella vertenza, il Consiglio di Stato, viste le osservazioni del Dipartimento pertinente in materia di protezione civile e su proposta del Dipartimento dell'Interno, richiamate pure le relative norme federali e cantonali applicabili al caso, accoglieva l'istanza d'intervento del Municipio ai sensi dei considerandi e ordinava di conseguenza l'iscrizione nel preventivo comunale 1971 di un credito suppletorio di Fr. 20 000.— da destinarsi all'organismo locale di protezione

e al pagamento delle spese d'acquisto del materiale di corpo. La decisione era altresì dichiarata definitiva.

Questa attitudine dell'Autorità cantonale, che ne dimostra l'elevato senso di responsabilità politica, merita il riconoscimento di tutti coloro che hanno a cuore i destini della protezione civile quale secondo pilastro della nostra difesa integrata.

Dato l'interesse generale che questo caso finora unico in Svizzera può suscitare, ci piace riprodurre per sommi capi le considerazioni di diritto esposte dal Consiglio di Stato a sostegno della sua decisione.

Il Consiglio di Stato interveniva, nel caso concreto, quale autorità di vigilanza sui comuni ai sensi degli art. 148 e seguenti della LOC.

La LPC stabilisce, all'art. 10, cpv. 1, che «i comuni, come responsabili principali della protezione civile, eseguono nel loro territorio le misure ordinate dalla Confederazione e dai Cantoni. Essi controllano l'esecuzione affidata agli stabilimenti, ai proprietari di case e ai singoli e, ove occorra, l'assicurano e provvedono ai mezzi adeguati».

L'art. 64 LPC richiama gli obblighi derivanti ai comuni per quanto attiene all'acquisto dell'equipaggiamento personale e del materiale comune prescritto, mentre l'art. 71, cpv. 2 LPC tratta delle spese destinate agli impianti ed ai dispositivi da essi approntati, che pure i comuni devono sopportare.

Per il caso in cui determinati provvedimenti prescritti non siano eseguiti, a tenore dell'art. 11 LEPC del 4 ottobre 1963, l'autorità cantonale vi provvede a spese del responsabile».

Quali sono ora, secondo il Consiglio di Stato, le competenze che nel caso specifico incombono ai comuni (e per essi, richiamato l'art. 5 L. cant. PC, ai Municipi)?

Per l'art. 1 LOC il comune è un ente autonomo di diritto pubblico, con l'ordinamento e i poteri stabiliti dalla costituzione e dalle leggi. Come tale, esso dispone di poteri distinti, dalla teoria, in

propri e in delegati (cfr. Giacometti: Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, pag. 74 ss.).


In virtù di costituzione e di leggi, e conformemente alle stesse, il comune ha la facoltà di decidere in modo indipendente determinati oggetti; questa somma di poteri è definita autonomia comunale e, in sostanza, significa la competenza comunale di compiere in modo indipendente funzioni di natura pubblica. In questo contesto, il comune dispone di libertà d'apprezzamento. Altri poteri comunali rientrano invece nell'ambito delle competenze delegate, di competenze cantonali attribuite per esecuzione a organi comunali, i quali in questo caso assumono veste di organi di un decentramento amministrativo, ma non di autorità di ente autonomo.

La legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile attribuisce, a non averne dubbio, agli organi comunali competenze delegate di semplice esecuzione: questo principio è ulteriormente evidenziato dal chiaro tenore letterale dell'art. 5 L. cant. PC che stabilisce il principio secondo cui il Municipio è l'autorità cui compete l'esecuzione di tutte le misure di protezione civile attribuite al comune dalle norme federali e cantonali.

Da quanto precede, conclude l'Esecutivo cantonale, risulta manifesto che i comuni, e per essi i rispettivi municipi, non possono che ottemperare ai vigenti disposti federali e cantonali.

Nel nostro caso, il Consiglio comunale non era legittimato ad opporsi all'inclusione nel preventivo comunale 1970 dell'importo di Fr. 20 000.— da destinarsi all'organismo locale di protezione e al pagamento delle spese d'acquisto del materiale di corpo, tale materia essendo sottratta al suo potere d'esame. La sua risoluzione del 16 novembre 1970 doveva quindi considerarsi nulla.

Ne deriva così che i comuni sono sempre tenuti a far fronte alle spese indispensabili per l'efficienza della protezione civile locale.



Feuchtigkeitsschäden ?

Zur Entfeuchtung und Trockenhaltung von Zivilschutzräumen, Lager aller Art, unterirdischen Räumen, Archiven usw.

roth-kippe-Entfeuchter

vollautomatisch
anspruchslos
leistungsstark
Schweizer Fabrikat

ohne Chemikalien
ohne bauliche Veränderung
Anschluss an jede 220V Steckdose
für Temperaturen von plus 5-36° C

Verlangen Sie unverbindlich ein Probergerät !

roth-kippe ag

Schauvelbergerstr. 44 8055 Zürich Tel. 01 54 15 35